

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 25 luglio 2018 — QuaMa Quality Management GmbH / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Microchip Technology, Inc.

(Causa C-139/17 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Opposizione — Domanda di registrazione del marchio denominativo medialbo — Marchio anteriore MediaLB — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Opposizione proposta da una persona non avente la qualità di titolare del marchio anteriore — Assenza di domanda formale di registrazione del trasferimento del marchio anteriore prima della scadenza del termine di opposizione — Irricevibilità]

(2018/C 328/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: QuaMa Quality Management GmbH (rappresentante: C. Russ, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: D. Botis e M. Fischer, agenti), Microchip Technology, Inc. (rappresentante: C. Bergmann, avvocato)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La QuaMa Quality Management GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 357 del 23.10.2017.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Szef Krajowej Administracji Skarbowej / Gmina Ryjewo

(Causa C-140/17) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 167, 168 e 184 — Detrazione dell'imposta assolta a monte — Rettifica — Beni d'investimento immobiliari — Destinazione iniziale a un'attività che non dà diritto alla detrazione e successivamente anche a un'attività soggetta a IVA — Ente pubblico — Qualità di soggetto passivo al momento dell'operazione imponibile]

(2018/C 328/18)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Convenuta: Gmina Ryjewo

Dispositivo

Gli articoli 167, 168 e 184 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) devono essere interpretati nel senso che non ostano a che un ente di diritto pubblico abbia diritto alla rettifica delle detrazioni dell'IVA assolta in relazione a un bene d'investimento immobiliare in una fattispecie, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui, al momento dell'acquisto di tale bene, da un lato, quest'ultimo, per sua natura, poteva essere utilizzato sia per attività imponibili che per quelle non imponibili ma è stato utilizzato, in un primo tempo, per attività non imponibili e, dall'altro, tale ente pubblico non aveva espressamente dichiarato di avere l'intenzione di destinare il suddetto bene a un'attività imponibile ma non aveva neppure escluso un utilizzo a tal fine, purché risulti dall'esame di tutte le circostanze di fatto, esame che spetta al giudice nazionale effettuare, che è soddisfatta la condizione prevista dall'articolo 168 della direttiva 2006/112, in base alla quale il soggetto passivo deve aver agito in qualità di soggetto passivo nel momento in cui ha effettuato detto acquisto.

(¹) GU C 202 del 26.6.2017.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — Edel Grace, Peter Sweetman / An Bord Pleanala

(Causa C-164/17) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 92/43/CE — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Articolo 6, paragrafi 3 e 4 — Valutazione dell'incidenza di un piano o di un progetto su un sito protetto — Piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito — Progetto di parco eolico — Direttiva 2009/147/CE — Conservazione degli uccelli selvatici — Articolo 4 — Zona di protezione speciale (ZPS) — Allegato I — Albanella reale (Circus cyaneus) — Habitat idoneo mutevole nel tempo — Riduzione temporanea o definitiva della superficie dei terreni utili — Misure integrate nel progetto volte a garantire, per la durata del progetto, che la superficie effettivamente idonea ad ospitare l'habitat naturale della specie non risulti ridotta o possa addirittura risultare incrementata]

(2018/C 328/19)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrenti: Edel Grace, Peter Sweetman

Resistente: An Bord Pleanala

Dispositivo

L'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che, allorché un progetto è destinato ad essere realizzato su un sito designato per la protezione e la conservazione delle specie, la cui superficie atta a soddisfare le esigenze di una specie protetta varia nel tempo, e allorché tale progetto avrà come effetto che, temporaneamente o definitivamente, alcune parti del sito non saranno più tali da poter fornire un habitat idoneo alla specie in questione, la circostanza che tale progetto contenga misure volte a garantire — dopo l'effettuazione dell'opportuna valutazione dell'incidenza di tale progetto e per la durata del progetto stesso — che la parte di tale sito concretamente idonea a fornire un habitat adeguato non sia ridotta e possa addirittura risultare incrementata non può essere presa in considerazione ai fini della valutazione da effettuare a norma del paragrafo 3 di tale articolo e volta a garantire che il progetto non pregiudicherà l'integrità del sito in causa, ma essa rientra, eventualmente, nell'ambito di applicazione del paragrafo 4 del medesimo articolo.

(¹) GU C 178 del 6.6.2017.